CAMERA DEI DEPUTATI N. 4389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, AGOSTINACCHIO, ALOI, MANNA ANGELO

Presentata il 29 gennaio 1987

Norme per la detassazione postale della corrispondenza diretta ai parlamentari della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che segue, con la quale vengono determinate la esenzione dalle tasse postali della corrispondenza inviata ai deputati ed ai senatori nonché le modalità per determinare l'entità annuale del rimborso dovuto dai due rami del Parlamento all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, vuole facilitare l'esercizio del mandato parlamentare rendendo più « accessibili » da parte dei cittadini i loro rappresentanti parlamentari. E quindi contribuisce ad un recupero dell'attuale distanza tra paese reale e paese legale. Agevolare infatti la corrispondenza tra cittadini e parlamentari significa eliminare un costo che incide in qualche misura anche sull'auspicato più diretto rapporto tra il popolo ed i suoi rappresentanti e consente un più intenso e penetrante esercizio – tramite la rappresentanza parlamentare – della sovranità popolare, rimuovendo uno degli ostacoli che tendono ad allontanarla dalle istituzioni.

Non crediamo che occorrano altre parole per illustrare la portata della innovazione, qualora si tenga presente la doverosa necessità di un avvicinamento del Parlamento ai cittadini che così potranno essere più frequentemente portatori di quelle istanze che, raccolte dai parlamentari, consentano di rendere meno distaccato ed astratto, più pronto, consapevole ed efficace l'esercizio del mandato parlamentare.

La proposta di legge determina inoltre all'articolo 2 i criteri per il rimborso dovuto all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Confidiamo, onorevoli deputati, nel vostro consenso su tale proposta, consapevoli che con esso avremo compiuto un piccolo passo avanti per portare le istanze e gli interessi dei cittadini italiani al cuore dell'attenzione parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La corrispondenza da chiunque inviata ai deputati ed ai senatori della Repubblica presso le rispettive sedi parlamentari è esente da affrancatura postale.

ART. 2.

2. Annualmente la legge finanziaria determina l'entità del rimborso forfettario spettante all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tenendo conto della quantità dei plichi registrati in arrivo presso i due rami del Parlamento nell'anno precedente.